

# OSSERVATORIO ECOREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## REATI TRADIZIONALI O DELITTI CONTRO L'AMBIENTE?

Cass. Sez. III n. 29433 del 31 maggio - 5 luglio 2019

La Corte di cassazione ha avuto di nuovo l'occasione di censurare l'uso "eccessivo" della qualificazione come *delitti contro l'ambiente* di condotte che non li integrano. Nel caso in esame è stata annullata l'ordinanza del tribunale di Catanzaro che aveva confermato un sequestro, limitatamente alla ricorrenza – negata alla Cassazione – del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p.

La Polizia di Stato aveva sequestrato alcuni mezzi e un'area di circa due ettari dopo avere accertato che in un impianto di lavorazione degli inerti vi era un autoarticolato con semirimorchio, a bordo del quale si trovavano rifiuti non pericolosi prodotti in Lombardia; all'atto dell'intervento, il semiarticolato era stato già scaricato per metà del suo contenuto e sul posto era stato identificato il titolare dell'impianto alla guida di un mezzo cingolato. Sospettando che, in virtù della sua natura geomorfologica, quel sito fosse stato utilizzato per l'occultamento illecito dei rifiuti, gli operanti avevano richiesto campionamenti all'Arpa, che aveva genericamente confermato l'inquinamento della matrice del suolo dell'area in questione.

Secondo la Cassazione, di fronte a questo quadro non è in dubbio la sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 3, Dlgs 152/2006, e non la meno grave ipotesi di *abbandono di rifiuti*, che differisce dalla *discarica abusiva* per la mera occasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta (che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive, e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella *discarica abusiva* la condotta o è abituale o, quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata al fine della definitiva collocazione dei rifiuti). Per quanto riguarda invece il delitto di *inquinamento ambientale*, la Corte precisa che è un reato di *danno* integrato da un evento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole; mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare: e ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un'alta probabilità di causare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo della condotta abusiva. Se è vero che i primi accertamenti espletati avevano evidenziato l'"*inquinamento*" della matrice del suolo, in mancanza di informazioni più puntuali in ordine al numero delle campionature effettuate, all'estensione dell'area interessata dal campionamento, al tipo e alla quantità del rilevato inquinamento – informazioni non emerse dal provvedimento di sequestro – le sole indicazioni generiche e la presenza di un unico carico di rifiuti non consentivano di affermare la sussistenza di un'alta probabilità di causare una *compromissione* o un *deterioramento*, significativi e misurabili, del suolo. Un sequestro era dunque possibile sulla base dei reati ambientali "tradizionali", senza ipotizzare subito il delitto di *inquinamento ambientale*, che necessita di approfondimenti adeguati.

## TRA GESTIONE ILLECITA DI DISCARICA E TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cass. Sez. III n. 16036 del 28 febbraio - 12 aprile 2019

Con questa sentenza diventa definitiva la condanna di una pluralità di soggetti, operanti nel circondario di Locri, per il delitto di cui all'art. 260 Dlgs 152/06, ora art. 452-quaterdecies cod. pen. (*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*). Le azioni delittuose erano state commesse in relazione alla gestione di una discarica, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel risparmio del denaro dovuto per un corretto smaltimento del percolato, per la ricopertura e compattazione giornaliera dei rifiuti, nonché per le opere necessarie per una corretta manutenzione della discarica.

Le operazioni illecite, nell'ipotesi accertata, confermata dalle sentenze di merito e ora dalla Cassazione, erano consistite in: utilizzare per l'abbancamento dei rifiuti aree non autorizzate, senza previo isolamento del terreno con apposita geo-membrana; versare il percolato prodotto dai rifiuti in un vallone; abbancare rifiuti eccedendo i limiti autorizzati; omettere di provvedere alla copertura e compattazione giornaliera dei rifiuti; consentire il conferimento in discarica di rifiuti non ammissibili e da parte di soggetti non autorizzati. Si tratta di un insieme di condotte in qualche modo tipiche delle gestioni illecite o irregolari di discariche, che in questo caso hanno finito con l'integrare il delitto più grave per la loro serialità.

La Cassazione sottolinea la correttezza dell'approccio dei giudici di merito nella valutazione delle prove, analizzate nel loro complesso, evitando così – come talvolta accade anche nelle prime fasi di un procedimento penale – un approccio "eccessivamente atomistico e parcellizzato che, nello scandagliare la portata di ogni singolo elemento fattuale, ne perda di vista l'incidenza sulla complessiva gestione della discarica, la cui 'abusività' deve essere apprezzata in ragione della sinergica operatività di tutti i fattori rilevanti". In concreto, dunque, era stato possibile accertare che la società, dopo che la discarica era divenuta satura di rifiuti (l'altezza di quelli abbancati superava quella consentita di diversi metri), aveva continuato a conferire rifiuti in un bacino di nuova realizzazione, per il quale non era stata rilasciata autorizzazione e nella piena consapevolezza delle conseguenze dell'incompleta impermeabilizzazione di una parte dell'impianto, suscettibile di provocare la fuoriuscita del percolato.

La Corte ricorda che l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è un reato abituale proprio, caratterizzato da una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l'ulteriore conseguenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività, e solo da quel momento decorre la prescrizione. Va notato che agli imputati sono state negate le circostanze attenuanti generiche, per la gravità dei fatti evidenziata anche dalla protrazione delle condotte illecite in un significativo arco temporale.